KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0001611.26-11-2026.h.18:12

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE POSTI E MODALITA' DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

A.A. 2026/2027

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite *«… le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*; nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante *"Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";*

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione*

sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 recante *"Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO l'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente *"Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie"*, e, in particolare, il comma l, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante *"Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* e, in particolare, l'articolo 6 comma 4 *"con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali."*;

ACQUISITO il fabbisogno a livello regionale presentato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota del 15 maggio 2026, n. 2957 acquisita con protocollo in entrata n. 6844 del 18 maggio 2026;

VISTA la nota del 10 giugno 2026 n. 7967 con la quale è stata avviata la procedura di acquisizione dell'offerta formativa;

VISTA l'offerta formativa inserita dalle Istituzioni in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS alla data del 19 luglio 2026;

NELLE MORE dell'emanazione del Decreto interministeriale concernente la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l'anno scolastico 2026-2027, in attuazione dell'art. 2 bis, comma 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

CONSIDERATO necessario autorizzare un numero di posti maggiore del 30% rispetto al fabbisogno presentato dal MIM per l'a.a. 2026/2027, al fine di garantire una copertura equilibrata di tutte le classi e la selettività delle procedure concorsuali. Qualora da tale calcolo dovesse derivare un numero di posti inferiore a 10, si è ritenuto di aumentare detto numero fino a 10 posti, salvo che un'Istituzione non abbia presentato un'offerta minore; in caso di Centri costituiti da più università od Istituzioni Afam, i posti sono assegnati alla sola Istituzione Capofila del Centro, la quale ripartisce gli stessi tra le istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi;

RITENUTO per le classi di concorso con riferimento alle quali non è stato espresso alcun fabbisogno, ma è stata presentata una determinata offerta formativa, di autorizzare 10 posti a ciascuna istituzione che è presente nella Regione e ha attivato il percorso, a meno che l'istituzione medesima non abbia presentato un'offerta per un numero di posti inferiori a 10, in caso di Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati all'istituzione Capofila del Centro;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

CONSIDERATO che l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede che, per le attività formative diverse da quelle di tirocinio e di laboratorio, possa essere consentito il ricorso a modalità telematiche sincrone in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale delle attività formative;

VISTI i decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 5 novembre 2026;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante *«Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca»* e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, lettere a) e b), che apporta modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo,

all'articolo 2-bis, comma 2, la soppressione delle parole *«Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale»* e, all'articolo 22, comma 2, la sostituzione delle parole *«31 dicembre 2026»* con le parole *«31 dicembre 2027»;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 novembre 2026, prot. n. 1609 concernente la riserva dei posti per i soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 per l'a.a. 2026/2027, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del citato decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170;

VISTI i pareri resi dagli Uffici Scolastici Regionali;

VISTE le linee guida dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca adottate con delibera del 26 settembre 2023 n. 231;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n.12, recante "*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*", entrato in vigore il 19 febbraio 2026;

VISTE le istanze di accreditamento dei percorsi formativi presentate dall'Università;

VISTI i pareri resi sulle predette istanze, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, con delibera n. 193 del 23 settembre 2026 e con delibera n. 205 del 7 ottobre 2026;

VISTI i decreti di accreditamento dei percorsi proposti per l'a.a. 2026/2027;

SENTITO il Ministero dell'istruzione e del merito a norma dell'art. 6, comma 4 del DPCM 4 agosto 2023, che ha espresso parere favorevole, acquisito con nota prot. 12858 del 16 novembre 2026;

RITENUTO necessario procedere all'autorizzazione dei posti e alla definizione dei criteri di selezione per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2026/2027;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2026/2027, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

2. I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
(Offerta formativa e requisiti di ammissione)

1. L'offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 1 del D.P.C.M.**);

b) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.**).

Art. 3
(Modalità di ammissione)

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

2. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l'accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto 24 novembre 2026, prot. n. 1609, e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale.

3. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale del 24 novembre 2026, prot. n. 1609.

4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 4
(Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale)

1. Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

2. Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

3. Fino al 31 dicembre 2027, così come previsto dall'art. 7 comma 5, lett. b) del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto, è prevista una riserva di posti ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170.

5. Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.

Art. 5
(Attività di tirocinio)

1. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.

2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di *tutor* coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 6
(Percorsi di completamento)

1. Per i vincitori di concorso, l'offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nei tre a.a. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e nel corrente a.a. 2026/2027 nella seguente articolazione:

a) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.**).

b) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (**allegato 4 del D.P.C.M.**).

c) Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (**allegato 5 del D.P.C.M.**).

2. Per il percorso di completamento di cui al comma 1, lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l'importo di euro 2.500.

Art. 7
(Conseguimento di ulteriori abilitazioni)

1. I percorsi di cui all'art. 13 del DPCM, esclusi dal livello sostenibile, possono essere attivati dalle Istituzioni che abbiano conseguito l'accreditamento nei due anni accademici precedenti e nell'anno accademico in corso.
2. I contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all'abilitazione, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sono stabiliti sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

3. I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4. Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni o specializzazioni conseguite all'estero, rilasciato dal competente Ministero dell'istruzione e del merito, deve essere posseduto dal candidato al momento dell'iscrizione al percorso. Non è consentita l'ammissione con riserva.

Art. 8
(Titoli esteri)

1. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA